



STUDIO LEGALE

AVV. ETTORE VOLPE - AVV. VINCENZO MARTE - AVV. PIERLUIGI FA

VIA A. PASCULLI, 12 - 90138 PALERMO

TEL./FAX 091.651.64.44

**ETTORE
VOLPE****C** ==**TRIBUNALE DI PALERMO****PROPOSTA DI PIANO FAMILIARE DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI
DEL CONSUMATORE**

Dei Sigg. **Vincenzo Damaso (DMSVCN59B27G273G)**, nato a Palermo il 27/2/1959 e residente a Palermo in Via Lualdi Alessandro Card., 13, ed **Angela Bruno (RNNGI66H57G273F)**, nata a Palermo il 17/6/1966 e residente a Palermo in Via Lualdi Alessandro Card., 13, domiciliati presso lo studio dell'Avv. Ettore Volpe (C.F. VLPTTR84C23G273G, pec: ettorevolpe@pec.it), che li rappresenta e difende, unitamente e disgiuntamente all'Avv. Ignazio Fiore (FRIGNZ79M13I533B - pec: ignaziofiore@pecavvpa.it) giusto mandato allegato al presente atto e da intendersi comunque steso in calce allo stesso.

PREMESSO

- Che gli odierni istanti versano in una condizione di sovraindebitamento incolpevole a fronte della quale, ricorrendone le condizioni, intendono avvalersi degli strumenti di tutela all'uopo predisposti dalla l. 3/2012 oggi trasfusi nel Codice della Crisi di Impresa e dell'Insolvenza..
- Che, per tale ragione, presentavano all' Organismo di Composizione della Crisi presso l'Ordine dei Dottori Commercialisti e Revisori Contabili di Palermo istanza di nomina del Gestore al fine di essere coadiuvati nella formulazione della proposta di composizione della crisi.
- Che veniva pertanto nominato gestore della crisi il Rag. Giuseppe Aprile.
- Instaurato un proficuo confronto e colte le osservazioni del Gestore nominato, si ritiene dunque di poter formulare la seguente proposta di piano familiare di ristrutturazione dei debiti del consumatore.

I. Sui requisiti di ammissibilità.

In via preliminare si evidenzia la sussistenza dei requisiti di ammissibilità alla procedura, quali previsti dall'art 66 e s.s. del Codice della Crisi e dell'Insolvenza, ed in particolare, i proponenti:

a) come si avrà modo di esporre, versano in stato di sovraindebitamento inteso quale *“stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell'imprenditore minore, dell'imprenditore agricolo, delle start-up innovative di cui al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza”*; per stato di crisi si intende *“lo stato di squilibrio economico-finanziario che rende probabile l'insolvenza del debitore”* e per *“insolvenza”* si intende *“lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni”* (Cfr. a tal proposito *infra* l'esposizione delle condizioni patrimoniali, reddituali e debitorie);

b) sono qualificabili come *“consumatori”* ai sensi dell'art. 2 lett. e) del codice della crisi;

c) non sono stati esdebitati nei cinque anni precedenti la domanda;

d) non hanno già beneficiato dell'esdebitazione per due volte;

e) non hanno determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode;

f) la proposta è corredata dell'elenco e della documentazione di cui all'art. 67 Codice della Crisi.

g) Ricorrono le condizioni previste ex **art. 66 codice della crisi**, secondo cui *“i membri della stessa famiglia possono presentare un'unica procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento quando sono conviventi o quando il sovraindebitamento ha un'origine comune”*.

II. Dati personali e cause del sovraindebitamento

I proponenti sono coniugati in regime di comunione dei beni a far data dal [REDACTED].

Il nucleo familiare è composto, oltre che dagli stessi, dalla figlia [REDACTED]

L'esame della documentazione fornita dal Signor Vincenzo Damaso e dalla coniuge Angela Bruno, ha permesso di individuare le cause e le circostanze che hanno determinato l'attuale condizione di sovraindebitamento.

In particolare, in data 02/09/2003 il nucleo familiare era costretto a sostenere un imprevisto pagamento di euro 32.000,00 a copertura di un debito contratto ([REDACTED] [REDACTED]) per un contratto di finanziamento di complessive lire 100.000.000,00 destinate alla sua attività commerciale e su cui gli odierni proponenti avevano prestato garanzia ipotecaria di secondo grado avente ad oggetto l'immobile di proprietà della sig.ra Bruno. Trattavasi di transazione, a stralcio del debito residuo non onorato dal fratello del Sig. Damaso Vincenzo, perfezionata con S.A.R.C. S.p.a. (cessionaria della Banca Popolare di Lodi) per il tramite di S.G.C S.r.l. in qualità di mandataria di S.A.R.C. S.p.a..

Tale spesa del tutto imprevista, destabilizzava rovinosamente l'equilibrio economico-finanziario dei debitori già onerati dal pagamento di ratei del mutuo a carico, e con esso anche i progetti futuri di stabilità e serenità familiare.

Il signor Vincenzo Damaso al fine di preservare l'abitazione familiare da un'esecuzione immobiliare, si ritrovava infatti costretto ad accedere al credito mediante finanziamenti ed al contempo ad utilizzare le carte revolving per far fronte alle spese di sostentamento.

Invero il signor Vincenzo Damaso già nel 2000 subiva una trattenuta in busta paga pari a 378.000,00 Lire per un prestito richiesto tramite il Mutuo Soccorso Villa Sofia. Ed anche negli anni 2001, 2002 e 2003 egli continuava a pagare regolarmente i suoi debiti con importi rispettivamente di Lire 361.500, € 186,70 e € 186,70 (l'importo della rata è poi variato a seguito del passaggio alla moneta unica europea – Euro).

Tuttavia, nel mese di agosto del 2003, a causa delle intervenute e inaspettate esigenze finanziarie per la causa anzi descritta, il Sig. Damaso si trovava costretto a richiedere un ulteriore finanziamento tramite cessione del quinto dello stipendio (euro 228,00) attivando contemporaneamente una delega (con trattenuta di euro 85,00), entrambi con Finemiro Banca. Le ulteriori trattenute, naturalmente, precipitavano il nucleo familiare in una spirale di indigenza, costringendo al contempo i proponenti a far ricorso alle carte revolving per far fronte alle spese di sostentamento.

Il nucleo familiare era a quel punto precipitato in una condizione di sovraindebitamento che costringeva il Sig. Damaso, al fine di far fronte al pagamento dei ratei e contestualmente garantire il minimo sostentamento per la famiglia, ad ulteriori accessi al credito, sempre concessi dagli Istituti finanziari, peraltro in evidente violazione del disposto di cui all'art. 124 bis TUB.

Nel tentativo di ridurre l'ormai insostenibile carico, nel marzo 2012 il sig. Damaso stipulava con Ubi-Banca Popolare di Bergamo mutuo ipotecario richiesto per euro 130.000,00, da rimborsarsi in rate da euro 597,21 per consolidamento di tutti i prestiti fino a quel momento in essere al fine di pagare un'unica rata omnicomprensiva.

Con la nuova erogazione erano pertanto rimborsati ed estinti i rapporti indicati nella seguente tabella, per un totale di euro 93.377,23:

IMPORTO ESTINTO	ISTITUTO DI CREDITO
27.117,00	COMPASS
19.753,43	FIDITALIA
18.325,00	SANTANDER
7.666,90	FINDOMESTIC
11.014,90	NEOS
9.500,00	CARIFIN

La rata comunque residua a carico non consentiva comunque di riuscire nello sforzo di venir fuori dalla condizione di sovraindebitamento, sicché, nel

mese di marzo del 2014, il signor Vincenzo Damaso attivava una nuova delega con Santander con pagamento in 10 anni (rate 120 x 249,00 €).

Ad aggravare la posizione, nel febbraio del 2015 interveniva atto di pignoramento sullo stipendio da parte di Findomestic, che frattanto aveva disposto la decadenza dal beneficio del termine.

Nel 2016 e fino al 2018, la coniuge Bruno Angela al fine di poter dare un aiuto concreto al marito, trovava impiego presso [REDACTED] presso il quale svolgeva la mansione di sistemazione e pulizia delle [REDACTED].

Nel contempo la coniuge Bruno Angela ha, altresì, svolto presso [REDACTED] [REDACTED] servizi di sistemazione e pulizia [REDACTED].

Nel 2018 era assunta [REDACTED] con la stessa mansione svolta presso le altre due strutture menzionate. Tuttavia nel gennaio del 2019 la Signora Bruno era licenziata.

Per tutto il periodo corrente tra il 2016 ed il 2019, la sig.ra Bruno ha dunque cercato di apportare un contributo al budget familiare, rinvenendo tuttavia soltanto sporadici impieghi non stabili. I saltuari impieghi della Sig.ra Bruno non hanno, tuttavia, consentito di recuperare la pregressa situazione debitoria.

Tale situazione di forte stress emotivo era accresciuta dall'insorgere di diversi e [REDACTED] al Sig. Damaso. Dalla documentazione [REDACTED]

[REDACTED]

Frattanto, per cercare di ripianare la situazione debitoria, il Sig. Damaso – nonostante la sua non più giovane età – iniziava infatti a svolgere diverse ore di straordinario e ore di servizio notturno per cercare di rendere il proprio stipendio consono a poter condurre un tenore di vita dignitoso. I ritmi si rivelavano tuttavia insostenibili per una persona ultrasessantenne peraltro

euro 20.000,00, ed un montante da restituire di euro 30.034,80 in ratei mensili da euro 278,10. Non riuscendo più ad ottemperare con regolarità ai pagamenti, il sig. Damaso vedeva risolto il contratto nel 2012. La creditrice in forza di decreto ingiuntivo e successivo atto di precetto attivava procedura di pignoramento presso terzi sullo stipendio del debitore con ordinanza di assegnazione disposta in data 06.07.2015 per un totale di euro 22.732,72 oltre interessi come da titolo esecutivo sulla sorte dall'11.3.2015 sino al saldo effettivo ed oltre spese di registrazione. Il debito è pari ad euro 17.372,81.

4) Debito nei confronti di Findomestic Banca s.p.a. per concessione di credito su carta revolving [REDACTED] di euro 5.000,00 e rata mensile da euro 200,00. Il saldo negativo da estratto conto è pari ad euro 4904,53;

5) Debito nei confronti di Findomestic Banca s.p.a. per concessione di credito su carta revolving [REDACTED] di euro 5.000,00 e rata mensile da euro 108,10. Il saldo negativo da estratto conto è pari ad euro 5.106,87;

6) Debito nei confronti di Santander Consumer Bank S.p.a. per contratto di delega sul quinto dello stipendio stipulata il 30/01/2014 per un importo finanziato di euro 22.990,09 da restituirsi in 120 rate mensili da euro 249,50. Il capitale residuo alla data del 30.09.2022 è di euro 4.070,80.

7) Debito nei confronti di Ifis NPL Servicing s.p.a., per contratto di credito al consumo [REDACTED], mediante fido su carta per euro 5.000,00, stipulato in data 08.07.2017 con Barclays Bank. Con decreto ingiuntivo n. 2061/2020 la creditrice ingiungeva il pagamento della somma di euro 5.739,41 oltre accessori, intimando poi con successivo atto di precetto il pagamento della somma pari ad euro 7.800,65. Seguiva atto di pignoramento presso terzi sul datore di lavoro.

8) Agenzia delle Entrate Riscossione ha precisato un debito iscritto a ruolo per euro 1.622,01. In tale somma risulta ricompresa quella di euro 261,47

precisata da Agenzia delle Entrate. Si precisa tuttavia che il debito complessivo riferibile ai carichi iscritti a ruolo è pari alla data del 06.09.2022 ad euro 1.982,78 come verificato mediante accesso ad AdE Riscossione a mezzo SPID del sig. Damaso.

9) Debito nei confronti di BPER/Carige relativo a contratto di apertura di credito conto corrente ██████████ pari alla data del 17.11.2022 ad euro 2.580,08.

Tipologia di finanziamento/Debito	Data stipula/concessione prestito	Num. Contratto	Creditore	Ammontare debito contratto	Rata media mensile	Debito residuo	Categoria credito
Cessione del quinto Chirografaria	24/07/2020	██████	2 - Unicredit S.p.a.	24.059,70	201,00	19.095,00	Chirografario
Fin. Credito al consumo	04/05/2021	██████████	5 - Findomestic Banca S.p.a.	30.034,80	249,00	17.372,51	Chirografario
Mutuo Ipotecario immobiliare	09/03/2021	██████	3 - Intesa Sanpaolo S.p.a.	130.000,00	597,21	102.272,87	ipotecario
prestito Delega Chirografaria	30/01/2014	██████	4 - Santander Consumer Bank S.p.a.	29.940,00	249,50	17.837,00	Chirografario
Carta di credito - tutte			6 - Ifis NPL Investing S.p.a.			7.800,65	Chirografario
Carta di credito - tutte		██████████	5 - Findomestic Banca S.p.a.			4.904,53	Chirografario
Carta di credito - tutte		██████████	5 - Findomestic Banca S.p.a.			5.106,87	Chirografario
Tributi			7-AdE Riscossione			1.982,78	Privilegiato_mobiliare
Apertura di credito in c/c		██████	8- Bper/Carige			2.580,08	Chirografario

Le obbligazioni oggi pendenti a carico della sig.ra Bruno sono le seguenti:

1) La Sig.ra Bruno è cointestataria e datrice di ipoteca per il debito derivante da mutuo con garanzia ipotecaria, stipulato nel marzo 2012 con Ubi-Banca Popolare di Bergamo (oggi Intesa San Paolo) richiesto per euro 130.000,00, da rimborsarsi in rate da euro 597,21 (v. supra). Il debito residuo, come da certificazione resa è di euro 102.272,87;

2) Agenzia delle Entrate Riscossione ha precisato un debito iscritto a ruolo per euro 2.300,37. In tale somma risulta ricompresa quella di euro 2.04,71, precisata da Agenzia delle Entrate.

3) Comune di Palermo Ufficio tributi per euro 2.241,32 relativi a Tares/Tari anni d'imposta 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018. Si precisa tuttavia che i tributi locali relativi agli anni 2014 e 2016 risultano fra i carichi iscritti a ruolo e precisati da AdE Riscossione. Il debito residuo è pertanto di euro 1.430,85.

Tipologia di finanziamento/Debito	Data stipula/concessione prestito	Num. Contratto	Creditore	Ammontare debito contratto	Rata media mensile	Debito residuo	Categoria credito
Tributi			7-AdE Riscossione			2.300,37	
Tributi locali			8 - Comune di Palermo ufficio tributi			1.430,85	

IV. Dati reddituali

Il sig. Damaso risulta di fatto oggi l'unico percettore di reddito del nucleo familiare.

Egli è occupato con contratto a tempo indeterminato presso [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

[REDACTED] come risultante dall'ultima certificazione unica 2022 anno d'imposta 2021, cui corrisponde un'entrata netta mensile di [REDACTED] comprensiva della tredicesima mensilità, ed euro [REDACTED] al netto della tredicesima.

Dati reddituali	
Attuale reddito netto mensile Sig. Damaso Vincenzo	[REDACTED]
Attuale reddito netto mensile Sig.ra Bruno Angela	[REDACTED]
A) Totale Reddito Mensile	[REDACTED]

Anno	Impiego	Reddito netto annuo	Reddito netto totale annuo	Reddito netto medio mensile
2021	████████████████████	██████	██████	██████
2020	████████████████████	██████	██████	██████
2019	████████████████████	██████	██████	██████
2018	████████████████████	██████	██████	██████
2017	████████████████████	██████	██████	██████
2016	████████████████████	██████	██████	██████

La sig.ra Bruno ha svolto negli anni svolto lavori saltuari presso strutture alberghiere e goduto di trattamenti di disoccupazione. La stessa non percepisce oggi alcun reddito.

Anno	Impiego	Reddito netto annuo	Reddito netto totale annuo
2021	-	-	-
2020	██	██████	██████
2019	████████████████████	██████	██████
2018	████████████████████	██████	██████
2017	████████	██████	██████
2016		██████	██████

V. **Condizione di sovraindebitamento**

Le spese necessarie al sostentamento del nucleo familiare ammontano a complessivi euro 970,00 e comprendono le spese ricorrenti ed indispensabili al sostentamento della famiglia.

Poiché, come consentito dall'art. 67 Codice della Crisi, gli istanti intendono mantenere il rapporto di mutuo garantito da ipoteca nel suo ammortamento

originario, tra le spese a carico dovrà altresì considerarsi il relativo rateo, pari ad euro 597,21. per un totale di euro 1.517,21.

Dettaglio spese	Media mensile
Spese alimentari	450,00
Abbigliamento e calzature	50,00
Utenze	250,00
Spese auto-moto e trasporti	100,00
Telefoni cellulari	20,00
Servizi sanitari	50,00
Pagamento rata mutuo	597,21
TOTALE SPESE	1.517,21

Emerge pertanto con ogni evidenza l'impossibilità, con il reddito attualmente a disposizione decurtato del peso dei debiti pur mensilizzati, di far fronte alle spese minime necessarie per il dignitoso sostentamento di un nucleo familiare di 3 persone, rispetto al quale basti verificare i parametri ISTAT di riferimento.

Ai sensi dell'art. 6, comma 2, lett. a) legge n.3/2012 per sovraindebitamento si intende: *“la situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà ad adempiere alle proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente”*.

VI. Dati patrimoniali

Il patrimonio immobiliare dei proponenti consta del solo immobile che costituisce l'abitazione del nucleo familiare, in esclusiva titolarità della sig.ra Bruno.

Trattasi di appartamento sito a [REDACTED]

[REDACTED] avente

le seguenti caratteristiche censuarie: [REDACTED]

Il valore di mercato dell'immobile è stato stimato, come da relazione allegata, [REDACTED]

I proponenti sono proprietari dei seguenti beni mobili registrati:

1) Autoveicolo tipo Fiat Panda, immatricolato nel 2015 di proprietà della sig.ra Bruno Angela, il cui valore di mercato ai ricavato dai listini EUROTAX dell'usato è di [REDACTED];

2) Autoveicolo tipo [REDACTED], immatricolato nel 2002, di proprietà del sig. Damaso Vincenzo, il cui valore di mercato, data la vetustà, deve ritenersi pressoché nullo.

I proponenti sono titolari dei seguenti rapporti di conto corrente/depositi:

- Conto corrente di corrispondenza N. [REDACTED] con fido accordato il cui saldo alla date del 17.11.2022 è di euro -2.580,08

VII. Distinzione masse attive e passive ex art. 7 bis L. 3/2012

Tabella masse attive e passive Damaso Vincenzo

TOTALE MASSE PASSIVE	IMPORTO	TOTALE MASS ATTIVE	IMPORTO
1 - Ubi-Banca	102.272,87	Reddito disponibile per procedura	10.450,44
2 - Unicredit S.p.a.	16.514,92		
5 - Findomestic Banca S.p.a.	17.372,51	Beni mobili - autovettura	3.600,00
4 - Santander Consumer Bank S.p.a.	17.837,00		
6 - Ifis NPL Investing S.p.a.	7.800,65		
5 - Findomestic Banca S.p.a.	4.904,53		
5 - Findomestic Banca S.p.a.	5.106,87		
7-AdE Riscossione	1.982,78		
8- BPER/Carige	2.580,08		
TOT. PASSIVO	175.907,92	TOTALE ATTIVO	122.850,44

Tabella masse attive e passive Bruno Angela

TOTALE MASSE PASSIVE	IMPORTO	TOTALE MASS ATTIVE R	IMPORTO
1 - Ubi-Banca	102.272,87	Beni immobili	118.800,00
7-AdE Riscossione	2.300,37	-	-
8 – Comune di Palermo ufficio tributi	1.430,85	-	-
TOTALE PASSIVO	106.004,06	Totale attivo	-

VIII. Elenco di atti di disposizione e degli eventuali atti impugnati dai creditori

I proponenti non hanno compiuto atti di disposizione del patrimonio nell'ultimo quinquennio, né risultano loro atti impugnati dai creditori.

IX. Ammissibilità del piano ed insussistenza di condizioni soggettive ostative

Alla luce delle esposte circostanze si può ritenere che i debitori istanti sono meritevoli della tutela invocata, dacché non sono già stati esdebitati nei cinque anni precedenti la domanda, non hanno già beneficiato dell'esdebitazione per due volte e non hanno determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode (art. 68 Codice della Crisi).

Ferma ed indiscutibile la natura di consumatori, le concause già esposte e che di seguito si ribadiscono valgono ad escludere la sussistenza degli elementi ostativi di cui all'art. 68.

Le concause che hanno determinato l'attuale condizione di sovraindebitamento sono infatti da rinvenire principalmente nell'aggravio di spesa del tutto imprevisto registratosi nel 2003, quando il nucleo familiare era costretto a sostenere un imprevisto pagamento di euro 32.000,00 a copertura di un debito contratto dal fratello del Sig. ██████████ per un contratto di finanziamento di complessive lire 100.000.000,00 destinate alla sua attività commerciale e su cui odierni

proponenti avevano prestato garanzia ipotecaria di secondo grado avente ad oggetto l'immobile di proprietà della sig.ra Bruno.

Trovatisi improvvisamente di fronte all'incolpevole rischio di perdere l'immobile di abitazione, gli odierni proponenti concludevano per la suddetta cifra transazione a stralcio del debito residuo non onorato dal fratello del Sig. Damaso Vincenzo, perfezionata con S.A.R.C. S.p.a. (cessionaria della Banca Popolare di Lod) i per il tramite di S.G.C S.r.l. in qualità di mandataria di S.A.R.C. S.p.a..

Tale spesa del tutto imprevista, destabilizzava rovinosamente l'equilibrio economico-finanziario dei debitori già onerati dal pagamento dei ratei del mutuo a carico, e con esso anche i progetti futuri di stabilità e serenità familiare.

Il signor Vincenzo Damaso al fine di preservare l'abitazione familiare da un'esecuzione immobiliare, si ritrovava infatti costretto ad accedere al credito mediante finanziamenti ed al contempo ad utilizzare le carte revolving per far fronte alle spese di sostentamento.

Invero il signor Vincenzo Damaso già nel 2000 subiva una trattenuta in busta paga pari a 378.000,00 Lire per un prestito richiesto tramite il Mutuo Soccorso Villa Sofia. Ed anche negli anni 2001, 2002 e 2003 egli continuava a pagare regolarmente i suoi debiti con importi rispettivamente di Lire 361.500, euro 186,70 ed euro 186,70 (l'importo della rata è poi variato a seguito del passaggio alla moneta unica europea – Euro).

Tuttavia, nel mese di agosto del 2003, a causa delle intervenute e inaspettate esigenze finanziarie per la causa anzi descritta, il Sig. Damaso si trovava costretto a richiedere un ulteriore finanziamento tramite cessione del quinto dello stipendio (euro 228,00) attivando contemporaneamente una delega (con trattenuta di euro 85,00), entrambi con Finemiro Banca. Le ulteriori trattenute, naturalmente, precipitavano il nucleo familiare in una spirale di indigenza, costringendo al contempo i proponenti a far ricorso alle carte revolving per far fronte alle spese di sostentamento.

Il nucleo familiare era a quel punto precipitato in una condizione di sovraindebitamento che costringeva il Sig. Damaso, al fine di far fronte al pagamento dei ratei e contestualmente garantire il minimo sostentamento

per la famiglia, ad ulteriori accessi al credito, sempre concessi dagli Istituti finanziari, peraltro in evidente violazione del disposto di cui all'art. 124 bis TUB.

In ordine alla buona fede ed all'assenza di colpa grave in capo agli istanti, depongono senz'altro favorevolmente i tentativi di consolidamento dagli stessi posti in essere, dacché gli ultimi accessi al credito, lungi dall'essere destinati ad acquisire liquidità o a scopi voluttuari sono stati effettuati nel vano tentativo di ridurre il carico dei reati.

Ad aggravare il tutto intervenivano nel tempo

[REDACTED]

Infine, non è ultroneo sottolineare la corresponsabilità degli istituti finanziari, che determina inevitabilmente una esimente di colpevolezza in capo al debitore (**Cfr. Tribunale di Termini Imerese, Omologa 8955/2017**). È infatti precipuo obbligo a carico degli intermediari, prima di procedere a nuove erogazioni, attingere informazioni dalle banche dati per valutare correttamente il "merito creditizio" previsto dall'art. 124 bis del Testo Unico Bancario, che, al comma 1, così recita: *"prima della conclusione del contratto di credito, il finanziatore valuta il merito del consumatore sulla base di informazioni adeguate, se del caso fornite dal consumatore stesso e, ove necessario, ottenute consultando una banca dati pertinente"*.

Peraltro, la gestione del settore creditizio, pur sotto il controllo di organismi a carattere pubblicistico, è comunque rimessa agli istituti finanziari che pertanto sono operatori qualificati cui è affidato un ruolo di primario rilievo

nel contesto dell'ordinamento giuridico. Orbene, non v'è chi non veda come, per una considerazione di carattere logico ancor prima che giuridico, nel quadro di un rapporto comunque disallineato (per competenze, informazioni, potere contrattuale) tra cliente ed istituto finanziario, al palesarsi di una condotta colposa (*rectius* ad una serie di condotte colpose) di quest'ultimo debba corrispondere una esimente di colpa in carico del consumatore, lato debole del rapporto (il **Tribunale di Napoli Nord, con recente omologa del 21.12.2018**, ha financo affermato che “il sovraindebitamento derivante dalla stipula del contratto di finanziamento è riconducibile in relazione causale esclusivamente all'intermediario finanziario”, e non anche al debitore, la cui condotta non sarebbe censurabile sotto tale profilo. Ed ancora, è dato rilevare come i creditori nel caso di specie abbiano per lo più proceduto ad erogazioni destinate in larghissima parte alla copertura di rapporti preesistenti alle stesse intestati. Si evidenzia, inoltre, che lo stato di bisogno in cui operava l'odierno istante, era conosciuto dagli istituti Finanziatori. Infatti, l'iscrizione in banca dati Pubblica Crif, avviene sulla base di una convenzione tra la stessa Banca dati e gli Istituti Finanziatori, convenzione che prevede sia la comunicazione che la rilevazione di eventuali altri finanziamenti già ottenuti dal richiedente. È, infatti, prassi e regola del sistema finanziario, prima di procedere a nuove erogazioni, attingere informazioni dalle banche dati per valutare correttamente il “merito creditizio” previsto dall'art. 124 bis del Testo Unico Bancario.

Nella fattispecie, quindi, sembrerebbe non essere stato valutato correttamente il “merito creditizio” previsto dall'art. 124 bis del Testo Unico Bancario che, al comma 1, recita *“Prima della conclusione del contratto di credito, il finanziatore valuta il merito del consumatore sulla base di informazioni adeguate, se del caso fornite dal consumatore stesso e, ove necessario, ottenute consultando una banca dati pertinente”*.

La disposizione deve inoltre essere posta in relazione anche al 5° comma dell'art. 124 t.u.b. il quale prevede che gli istituti finanziari hanno l'obbligo di fornire a chi abbia richiesto un finanziamento *“adeguati in modo che possa valutare se il contratto di credito proposto sia adatto alle esigenze e alla sua situazione finanziaria”*.

Dunque, in questo caso gli istituti erogatori erano senz'altro a conoscenza dello stato di difficoltà finanziaria del richiedente che, in stato di sovraindebitamento, agiva in evidente stato di bisogno riconducibile alla pura sopravvivenza del proprio nucleo familiare. Sul punto è d'uopo considerare che le recenti novelle legislative, sia per quanto inserito nel nuovo codice della crisi d'impresa di prossima entrata in vigore, sia per le modifiche già apportate alla L. 3/2012 hanno sul punto segnato un percorso di sempre maggior stigmatizzazione delle condotte degli istituti finanziatori in violazione degli obblighi di diligente valutazione del merito creditizio.

Diversamente, il legislatore ha già da tempo eliso ogni riferimento al concetto di "meritevolezza", restringendo prisma delle condotte negligenti o contrarie a buona fede idonee ad escludere l'accesso del debitore sovraindebitato alla procedura di piano del consumatore (oggi piano di ristrutturazione) ai soli casi di colpa grave, mala fede o frode, e dunque "*a quelle sole che palesano, se non la dolosa preordinazione della situazione di incapienza patrimoniale, quantomeno una prudenza o cautela notevolmente inferiori alla media*" (Cfr. Tribunale di Avellino 04 Marzo 2021). Peraltro, anche in vigenza della precedente formulazione normativa, la giurisprudenza aveva dato inizio ad un percorso interpretativo di favore verso il consumatore, attribuendo rilevanza alla condizione di sovraindebitamento determinata non soltanto da fattori esterni non imputabili al debitore, quali la perdita del posto di lavoro o la malattia di un familiare (cfr. Trib, Napoli 11.01.2018; Trib. Cagliari 11.05.2016; Trib. Pistoia 28.02.2014) che, come nel caso di specie, non potrebbero incidere sulla valutazione meritevolezza, ma anche ad ipotesi in cui profili di responsabilità in capo al debitore erano in qualche modo ravvisabili, ma non tali da configurare in capo agli stessi ipotesi di colpa grave, ad esempio per aver egli investito tutto il compendio ereditario in azioni ad alto rischio (Trib. Pistoia 11.07.2014), oppure per essere affetto da ludopatia (Trib. Torino 29.12.2018; Trib. Torino 08.06.2016; Trib. Catania 17.02.2015), o per essersi affidato all'intervento finanziario costante dei propri genitori poi venuto meno (Trib. Benevento 19.11.2016). Tale impostazione

giurisprudenziale risponde peraltro pienamente al percorso di evoluzione legislativa che, nell'ottica di ampliare le maglie del requisito di meritevolezza, impone una lettura dell'art 12bis L. 3/2012 *“finalizzata a dare attuazione alla ratio sottesa alla legge sul sovraindebitamento, individuata nel fine di evitare l'esposizione a fenomeni di usura ed estorsione e di garantire il recupero di una serenità economica e di una vita dignitosa, facendo fronte ai debiti secondo le proprie possibilità, senza doversi muovere a tempo indefinito in ambito "sommerso". Tale interpretazione è avvalorata dal nuovo Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza che, all'art 69, comma 1, esclude il consumatore dall'accesso alla procedura di ristrutturazione dei debiti se ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode e, pertanto, come evidenziato in dottrina, secondo un climax ascendente che vede quale punto di partenza la colpa grave, con la conseguenza che non è sufficiente ad escludere l'accesso al piano di ristrutturazione l'aver cagionato la situazione di sovraindebitamento con colpa lieve”*. (Cfr. Tribunale S.Maria Capua V. sez. III, 02/12/2020).

X. Esposizione della proposta

La presente proposta è formulata con l'intento di:

- a) assicurare ai creditori una quota di rientro almeno equivalente a quella ottenibile con il perdurare dello stato d'insolvenza del debitore;
- b) garantire stabilità e certezza al pagamento dei debiti risultanti dal piano, consentendo al contempo agli istanti ed al loro nucleo familiare la conduzione di una vita dignitosa;
- c) trovare pertanto il maggiore equilibrio possibile tra risorse disponibili e debito sostenibile.

In virtù di quanto sopra ed in considerazione delle previsioni circa la probabilità per il debitore di mantenere una capacità reddituale pari a quella attuale, si propone, per tutti i debiti in essere, il piano espresso nella seguente tabella:

- il pagamento integrale del compenso dell'OCC, pari ad euro 3.460,00 al netto dell'acconto già versato, che in ragione del disposto di cui all'art. 6 del

Codice della Crisi di Impresa e dell'Insolvenza (a mente del quale sono prededucibili "i crediti relativi a spese e compensi per le prestazioni rese dall'organismo di composizione della crisi di impresa di cui al capo II del titolo II e dall'organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento") saranno corrisposti in n. 12 rate, dalla n. 1 alla n. 12, da euro 288,33 ciascuna (ci si rimetta alle determinazioni dell'OCC e del Giudice in ordine alle eventuali disposizioni di accantonamento).

- Come anticipato, ai sensi dell'art. 67 co. 5 codice della crisi, per il contratto di mutuo garantito da ipoteca sull'abitazione principale, se ne prevede il rimborso alle scadenze convenute, giacché in regolare ammortamento.

I creditori muniti di privilegio mobiliare saranno soddisfatti integralmente come segue:

- i compensi previsti per i difensori Avv.ti Ettore Volpe ed Ignazio Fiore quantificati in euro 2.018,31 oneri compresi da corrispondersi in n. 7 rate a partire dalla rata n. 13 tutte da euro di euro 288,33.

- Dalla rata n.19 seguiranno n. 49 rate da euro 288,33 per complessivi euro 14.128,58 come espresso in tabella.

Debito	Creditore	Debito Residuo	Abbattimento proposto	Residuo Debito proposto	N. Rate previste	Prima Rata	Importo Rata Mensile e Media
[REDACTED]	2 - Unicredit S.p.a.	19.095,00	16.943,95	2.151,05	49	DALLA RATA N.19	43,90
[REDACTED]	5 - Findomestic Banca S.p.a.	17.372,51	15.415,50	1.957,01	49	DALLA RATA N.19	39,93
[REDACTED]	4 - Santander Consumer Bank S.p.a.	17.837,00	15.827,66	2.009,34	49	DALLA RATA N.19	41,01
[REDACTED]	6 - Ifis NPL Investing S.p.a.	7.800,65	6.921,91	878,74	49	DALLA RATA N.19	17,93
[REDACTED]	5 - Findomestic Banca S.p.a.	4.904,53	4352,02	552,50	49	DALLA RATA N.19	11,28
[REDACTED]	5 - Findomestic Banca S.p.a.	5.106,87	4.531,58	575,29	49	DALLA RATA N.19	11,74
Tributi	AdE Riscossione	1.982,78	0,00	1.982,78	49	DALLA RATA	40,46

						N.19	
Tributi	AdE Riscossione/Bruno Angela	2.300,37	0,00	2.300,37	49	DALLA RATA N.19	46,95
Tributi LOCALI	Comune di Palermo Uff.Tributi/Bruno Angela	1.430,85	0,00	1.430,85	49	DALLA RATA N.19	29,20
Apertura di credito	Nicredit Banca	2.580,08	2.289,43	290,65	49	DALLA RATA N.19	5,93

La Proposta prevede dunque:

1. il pagamento integrale del compenso dell'OCC, pari ad euro 3.460,00 al netto dell'acconto già versato da corrispondere in n. 12 rate da euro 288,33.
2. il pagamento integrale del compenso dei difensori, pari ad Euro 2.018,31 oneri compresi da corrispondersi in n. 7 rate a partire dalla rata n. 13 tutte da euro di euro 288,33
3. pagamento di euro 2.151,06 in favore del debito nei confronti di Unicredit da pagarsi in 49 rate dalla rata n. 19 di euro 43,90.
4. pagamento di euro 1.957,01 in favore del debito nei confronti di Findomestic relativamente al prestito personale da pagarsi in 49 rate dalla rata n. 19 di euro 39,94.
5. pagamento di euro 2.009,34 in favore del debito nei confronti di Santander da pagarsi in 49 rate dalla rata n. 19 di euro 41,01,
6. pagamento di euro 878,74 in favore del debito nei confronti di Ifis da pagarsi in 49 rate dalla rata n. 19 di euro 17,93,
7. pagamento di euro 552,50 in favore del debito nei confronti di Findomestic (Carta di credito n. n.10023343586589) da pagarsi in 49 rate dalla rata n. 19 di euro 11,28.
8. pagamento di euro 575,29 in favore del debito nei confronti di Findomestic (Carta di credito n. n. 20009581183701) da pagarsi in 49 rate dalla rata n. 19 di euro 11,74
9. pagamento integrale di euro 1.982,78 a favore del debito nei confronti AdE Riscossione relativo ai carichi del sig. Damaso da pagarsi in 49 rate dalla rata n. 19 di euro 40,46.

10. pagamento integrale di euro 2.300,37 a favore del debito nei confronti AdE Riscossione relativo ai carichi della sig.ra Bruno da pagarsi in 49 rate dalla rata n. 19 di euro 46,95,

11. pagamento integrale di euro 1.430,85 a favore del debito nei confronti del Comune di Palermo Ufficio Tributi relativo ai carichi della sig.ra Bruno da pagarsi in 49 rate dalla rata n. 19 di euro 29,20.

12. pagamento di euro 290,65 in favore di Unicredit Banca relativo ad apertura di credito da pagarsi in n.49 rate dalla n.19 da euro 5,93.

I pagamenti in favore di Findomestic Banca sono pari complessivamente ad euro 67,22, mentre i pagamenti in favore di AdE riscossione sono pari ad euro 85,58.

In caso di omologa del presente piano (o accordo), i pagamenti potranno essere effettuati direttamente dal proponente con versamento diretto a ciascuno dei creditori, a mezzo bonifico destinato ad ogni creditore e per i crediti in prededuzione. Ci si rimette comunque in tal senso alle determinazioni ritenute più opportune dal Tribunale adito

XI. Idoneità e fattibilità della proposta

La presente proposta risulta idonea a garantire con ragionevole contezza il pagamento dei ratei previsti e la contestuale conduzione di una vita dignitosa per il debitore ed il nucleo familiare.

L'individuazione della quota disponibile in base al monte spese individuato nella presente proposta, oltreché la stabilità lavorativa oggi acquisita, e la documentata disponibilità dell'abitazione familiare, consentono infatti di ritenere che debitori potranno dar fruttuosamente corso all'esecuzione del piano uscendo così dall'attuale condizione di sovraindebitamento.

Sintesi del piano e fattibilità

A - Reddito mensile attuale	██████████
B- Spese mensili	██████████

	Attuali	Post Omologa
C - Rate mensili	1.272,80	288,33

XII. Confronto sulla probabile convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria

I debitori hanno inteso ovviamente formulare una proposta che tenga conto della comparazione rispetto all'ipotesi liquidatoria dei beni, la cui preferibilità, invero, non è più prevista nell'ipotesi di piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore (non era più prevista l'attestazione ai sensi dell'art. 9 L. 3/2012 come riformato nel 2020 e non è oggi prevista dal Codice della Crisi).

Nulla quaestio in ordine al disposto di cui all'art. 67 co. 3 del Codice della Crisi, giacché il mutuo è mantenuto nell'ammortamento contrattualmente previsto.

Per ciò che concerne i creditori privilegiati essi saranno integralmente soddisfatti, sicché anche sotto questo profilo non v'è nulla da rilevare.

Orbene, la proposta si palesa preferibile rispetto all'ipotesi liquidatoria anche per ciò che concerne i creditori chirografari.

La procedura di liquidazione controllata, come normata dal Codice della Crisi, avrebbe infatti ad oggetto:

1) il ricavato dell'eventuale vendita del bene immobile, che peraltro è di proprietà della sola Sig.ra Bruno, sicché resterebbe del tutto irrilevante per i creditori chirografari del sig. Damaso ed il cui valore liquidatorio si

attesterebbe in euro 88.500,00 circa, e sarebbe di fatto destinato all'integrale soddisfazione della creditrice munita di ipoteca.

2) il ricavato della vendita del veicolo tipo Fiat Panda, il cui valore liquidatorio, per le stesse considerazioni dispiegate per l'immobile, sarebbe pari a circa euro 2.700,00;

3) nella quota disponibile della retribuzione al netto delle spese di sostentamento, paritaria a quelle previste in proposta dovendosi nel caso sostituire al rateo del mutuo un eventuale canone di locazione, per una durata complessiva di 36 mesi.

Tenendo conto di tali fattori, l'ipotesi liquidatoria, al netto dell'immobile, restituirebbe un possibile ricavato di circa euro 13.150,44.

A tale cifra dovrebbero tuttavia sottrarsi le somme dovute in pagamento ai creditori privilegiati (complessivi euro 7.371,54) ed a quelli in prededuzione (complessivi euro 3.460,00 per l'OCC) residuando per i chirografi il minor importo di euro 2.318,90 circa. A tale cifra dovranno poi giocoforza sottrarsi le ulteriori spese connesse alla liquidazione quali il compenso del liquidatore ed i costi di gestione della procedura (trascrizione del provvedimento, apertura di conto corrente, organizzazione delle vendite, pubblicità, etc.) che di fatto la andrebbero verosimilmente ad azzerare, senza considerare l'eventualità, non remota, per cui la vendita dell'immobile possa non soddisfare integralmente la creditrice ipotecaria che finirebbe con il concorrere nelle ulteriori somme.

A fronte di una utilità pressoché nulla ricavabile in ipotesi di liquidazione, ai creditori chirografari è garantito in proposta un pagamento di euro 8.414,58.

XIII. Coerenza del Piano proposto con le previsioni di cui al Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza.

Sulla coerenza del piano proposto rispetto ai principi sottesi ed alle previsioni di cui alla normativa vigente, si conclude rilevando che:

- Il Piano viene proposto ai sensi dell'artt. 66, 67 e s.s. del Codice della Crisi;
- I debitori si trovano in stato di sovraindebitamento;

- sono consumatori, giacché persone fisiche che hanno assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta;
- ricorrono le condizioni di cui all'art. 66 Codice della Crisi in quanti i proponenti sono parte dello stesso nucleo familiare ed il sovraindebitamento ha origine comune;
- La proposta rispetta le disposizioni dei cui all'art. 67 comma 2 (elenco: di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute e delle cause di prelazione; della consistenza e della composizione del patrimonio; degli atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni; delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni; degli stipendi, delle pensioni, dei salari e di tutte le altre entrate del debitore e del suo nucleo familiare, con l'indicazione di quanto occorre al mantenimento della sua famiglia).
- Sono state indicate le cause dell'indebitamento e la diligenza impiegata nell'assumere volontariamente le obbligazioni;
- Sono state esposte le ragioni dell'incapacità dei debitori ad adempiere le obbligazioni pendenti;
- È stata analizzata la solvibilità dei consumatori negli ultimi cinque anni;
- È stata verificata l'inesistenza di atti impugnati dai creditori;
- È stata verificata l'attendibilità della documentazione allegata e la probabile convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria.
- Lo stato di sovraindebitamento non è dipeso da colpa grave, malafede o frode, giacché da imputare ai fattori estrinseci descritti in narrativa.

XIV. Richiesta di adozione delle misure cautelari e protettive

In ragione del contenuto della presente proposta ed al fine di consentirne la compiuta esecuzione si formula istanza per l'adozione delle idonee misure protettiva e si chiede pertanto di disporre pertanto il divieto di iniziare o proseguire azioni individuali sul patrimonio e sul reddito dei debitori.

Per tutto quanto sopra esposto, i ricorrenti, *ut supra* rappresentati e difesi, chiedono che

VOGLIA L'ON.LE TRIBUNALE

- Verificata l'ammissibilità del piano e della proposta, adottare i provvedimenti di cui all'art. 70 co. 1 del Codice della Crisi di Impresa e dell'insolvenza;
- Col medesimo provvedimento, ai sensi dell'art. 70 co. 4 del Codice della Crisi di Impresa e dell'insolvenza, disporre la sospensione dei procedimenti di esecuzione forzata che potrebbero pregiudicare la fattibilità del piano, ed altresì disporre il divieto di avviare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del consumatore;
- Ovvero, **all'occorrenza**, concedere un termine per eventuali integrazioni e modifiche alla proposta o per produrre nuovi documenti che si riterranno eventualmente necessari;
- Nel merito, verificata l'ammissibilità giuridica e la fattibilità del piano, risolta ogni contestazione, omologare il piano con sentenza, adottando i provvedimenti di cui agli artt. 70 e s.s. del Codice della Crisi di impresa e dell'insolvenza

Salvis iuribus

Si producono documenti come da separato indice

Con riserva di produrre ulteriori documenti od integrare allegazioni eventualmente ritenute necessarie dal Tribunale adito.

Dichiarazione di valore ai sensi dell'art. 14 DPR 115/2002

Il sottoscritto Avv. Ettore Volpe, procuratore del ricorrente, dichiara che trattasi di procedimento di valore indeterminabile il cui contributo unificato è versato nella misura fissa di euro 98,00. Dichiara, altresì di voler ricevere gli **avvisi** e le **comunicazioni** di cui agli artt. 133 e ss. mezzo pec all'indirizzo fabrizio.ardizzone@pecavvpa.it

Palermo, 28 novembre 2022

Sig. Vincenzo Damaso

Sig.ra Angela Bruno

Vere ed autentiche Avv.

Ettore Volpe

Avv. Ignazio Fiore



**TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE QUARTA CIVILE**

IL GIUDICE

letta la proposta di piano familiare di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex artt. 66 e 67 e ss. CCII, depositata in data 30/11/2022 da Damaso Vincenzo e Bruno Angela, rappresentati e difesi, unitamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Ettore Volpe ed Ignazio Fiore;

visto il provvedimento di delega emesso dal Presidente di Sezione l'1/12/2022;

ritenuta la competenza territoriale di questo Tribunale, posto che il centro degli interessi principali dei debitori – da presumersi coincidente con la residenza – si trova a Palermo;

rilevato che è stata allegata tutta la documentazione prescritta dall'art. 67 comma 2 CCII;

letta la relazione del professionista designato dall'OCC ODCEC (Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Palermo), Rag. Giuseppe Aprile, contenente le indicazioni e i giudizi di cui all'art. 68 commi 2 e 3 CCII;

considerato che appaiono dimostrati sia la qualifica di consumatore sia lo stato di sovraindebitamento dei proponenti;

ritenuto che ricorrono le condizioni previste dall'art. 66 CCII (*"Procedure familiari"*), a norma del quale *"i membri della stessa famiglia possono presentare un'unica procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento quando sono conviventi o quando il sovraindebitamento ha un'origine comune"*;

osservato che, allo stato, non si ravvisa la sussistenza di condizioni soggettive ostative ai sensi dell'art. 69 comma 1 CCII;

rilevato che il piano prevede il rimborso, alla scadenza convenuta, delle rate del contratto di mutuo garantito da ipoteca iscritta sull'abitazione principale dei debitori, mutuo che risulta in regolare ammortamento (v. art. 67 comma 5 CCII);

ritenuto, quanto alla chiesta *"sospensione dei procedimenti di esecuzione forzata che potrebbero pregiudicare la fattibilità del piano"* ex art. 70 comma 4 CCII, che tale richiesta, oltre che gravemente generica (non vengono specificamente indicate le procedure esecutive da sospendere, né fornita la relativa documentazione), non fornisce alcun elemento idoneo a condurre questo Giudice ad individuare il concreto pericolo alla fattibilità del piano che potrebbe derivare dalla prosecuzione dell'esecuzione nelle more della omologazione, fermi naturalmente gli effetti che deriveranno dalla definitiva omologazione del piano stesso;

ritenuta, peraltro, l'opportunità, a mente della disposizione appena citata, di disporre il divieto di nuove azioni esecutive e/o cautelari sul patrimonio dei debitori, nonché il divieto per questi ultimi di compiere atti di straordinaria amministrazione se non preventivamente autorizzati;

preso, infine, atto che i proponenti, quanto al pagamento del compenso dell'OCC (pari ad € 3.460,00, al netto dell'acconto già versato), si sono rimessi – in mancanza di altre indicazioni da parte dello stesso OCC – alle determinazioni del Giudice “*in ordine alle eventuali disposizioni di accantonamento*” (come, del resto, prescritto dall'art. 71 comma IV CCII);

visto l'art. 70 CCII;

DISPONE

che la proposta e il presente decreto (eliminati i dati sensibili) siano pubblicati, a cura del Professionista nominato Gestore della crisi, sul sito www.tribunale.palermo.it;

DISPONE

che, entro trenta giorni dalla comunicazione del presente decreto, il professionista comunichi la proposta e il decreto medesimo a tutti i creditori;

DISPONE

che i creditori, ricevuta la predetta comunicazione, comunichino al professionista il proprio indirizzo di posta elettronica certificata, con avvertimento che, in mancanza, le successive comunicazioni verranno effettuate mediante deposito in cancelleria;

AVVISA

i creditori che, nei venti giorni successivi alla citata comunicazione, possono presentare osservazioni, inviandole all'indirizzo di posta elettronica certificata del professionista;

DISPONE

il divieto di nuove azioni esecutive e/o cautelari sul patrimonio dei ricorrenti, nonché il divieto per i medesimi di compiere atti di straordinaria amministrazione se non preventivamente autorizzati da questo giudice;

DISPONE

che, entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine per le osservazioni dei creditori, il professionista – sentiti i debitori – riferisca a questo giudice, proponendo le eventuali modifiche al piano che ritenga necessarie.

Si comunichi ai proponenti e al professionista nominato con funzioni di Gestore della crisi, Rag.

Giuseppe Aprile, a cura della Cancelleria.

Palermo, 7 dicembre 2022

Il Giudice Delegato
Gabriella Giammona

Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005 n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011 n. 44.